

COMUNE DI ODALENGO GRANDE

Provincia di Alessandria

- **ORGANO TECNICO COMUNALE** -

VARIANTE PARZIALE n° 1 AL PRGC VIGENTE - PARERE DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

VERBALE N. 1 DEL 05/12/2022

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **5** del mese di **DICEMBRE** il sottoscritto **OLIVERO ing. FABIO**, Sindaco del Comune di Odalengo Grande e Organo Tecnico del comune di Odalengo Grande ai sensi della L.R. 03/05/2021 come da deliberazione G.C. n° 16 del 12/03/2022;

Premesso

- che l'amministrazione comunale di Odalengo Grande ha provveduto all'adozione del progetto preliminare della variante parziale n° 1 al PRGC con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 05.04.2022 e che detta proposta si configura come variante parziale ai sensi art. 17 comma 5 della L.R. 25/03/2013 n. 3 e pertanto non esclusa dal procedimento di verifica preliminare all'assoggettabilità della valutazione ambientale strategica ai sensi art.17 comma 9 della L.R. 3/2013.

- che la variante urbanistica n° 1, in esame, prevede di:

a) Trasformare aree private classificate come aree fabbricabili ad agricole e precisamente i due lotti che si collocano alla Tav. 5C – Sviluppi delle aree urbanizzate ed urbanizzande: Cicengo, Pozzo (scala 1:200) del PRGC vigente, indicati con PEC 1 (in località POZZO) e PEC 2 (in località MOMPIATO).

b) Destinare a parcheggio il sedime del fabbricato disabitato e pericolante che si posiziona sulla medesima Tav. 5c in località centro storico di Cicengo; catastalmente individuato al foglio n. 12, particella 139.

c) Modificare le due aree servizi ad uso pubblico si collocano pure sulla medesima predetta Tav. 5c in località "frazione Cicengo" individuate con le sigle Pe5 e Ve5 e introdurre una nuova area verde Ve5c antistante fabbricato Madonna di Moncucco.

Tutti questi lotti risultano pure inseriti nella Tav. 3 – Planimetria generale di P.R.G.C.: assetto insediativo, viabilità e vincoli (scala 1:5.000).

d) Modificare alle Norme Tecniche di Attuazione riguardanti:

- d.1) il punto 9. dell'art. 12) (pag.45) che regola le "Prescrizioni particolari per gli interventi nelle aree interne al perimetro dei centri storici", viene adeguato alle esigenze di poter disporre nella sostituzione e/o realizzazione dei serramenti di tutti i materiali più idonei per l'adeguamento dell'efficiamento energetico, mantenendo e garantendo progettualmente sempre la maggior similitudine possibile, della facciata del serramento, con la tipologia dei serramenti esistenti. A tal fine il testo vigente del punto 9. subisce:

- la eliminazione della frase "In particolare non potranno essere utilizzati materiali avulsi dalla tradizione locale quali l'alluminio, i laminati plastici e similari";

- Sostituita dalla nuova disposizione "Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di riqualificazione edilizia potranno prevedere serramenti in materiali diversi a condizione che la facciata esterna del serramento sia con "effetto legno" o nelle forme e colorazioni originarie o tipiche della tradizione. In sede di *documentazione progettuale* dovrà essere allegato l'abaco del serramento che attesti il rispetto della norma".

Il testo completo del punto 9. dell'art.12) viene riportato più avanti al p.to 2.5)

- d.2) Si precisa all'art. 26 p.to 5 "Pannelli Solari e voltaici" sottopunto 5.1 che solo nella Zona Normativa A1 e A2, i pannelli fotovoltaici dovranno trovare collocazione privilegiata a terra, mentre nelle restanti zone il progetto termico può prevedere l'installazione a tetto con la stessa inclinazione della falda e in posizione parallela ed in aderenza alla stessa.

- d.3) Si introduce il nuovo punto 7. dell'art. 26) (pag.126) che regola le "Opere minori, accessorie e pertinenziali" che prevede la possibilità, estesa a tutta la Zona Normativa, di poter ricavare autorimesse con il recupero di porzioni di fabbricati agricoli o ex agricoli ed, ove questo recupero non sia possibile, consentire la realizzazione in ampliamenti o nuove costruzioni sull'area di pertinenza nella misura massima di 25 mq.

Vista la Relazione tecnica, predisposta dallo studio MGM Progetti s.t.p. viale Ottavio Marchino 6a di Casale Monferrato (AL), di verifica all'assoggettabilità alla VAS della proposta di Variante Parziale n° 1;

Rilevato che con nota prot. n. 787 del 12/05/2022 il Comune di Odalengo Grande ha provveduto a trasmettere la relazione di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica della proposta di Variante Parziale agli enti territoriali interessati e precisamente :

Amministrazione provinciale di Alessandria - direzione Ambiente e Viabilità 1
A.S.L. AL. – Azienda Sanitaria Locale
A.R.P.A - Dipartimento di Alessandria

Rilevato che :

- l'**ASL AL** con nota prot. n. 78983 del 19/05/2022 acclarata al ns prot. 825 il 19/05/2022 ha ravvisato la non necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS;

- la **Direzione Ambiente e Viabilità della Provincia di Alessandria** non si è espressa in alcun senso e pertanto vale l'istituto del silenzio-assenso;

- L'**ARPA** con nota pervenuta al ns prot. 993 il 16/06/2022 si è espressa rilevando che a fronte delle verifiche condotte non si individuano possibili effetti negativi e significativi dovuti all'attuazione delle proposte di pianificazione indicando all'autorità competente la possibilità di escludere la variante dalla successiva fase di valutazione.

Visto l'art. 17 comma 5 e 9 della Legge Regionale 25/03/2013 e s .m.i.

Vista la DGR 12-8931 del 09/06/2008;

Per quanto sopra esposto e sulla scorta della documentazione di variante approvata con Deliberazione C.C. n° 13 del 05.04.2022

DISPONE

Di escludere dal procedimento di assoggettabilità ambientale strategica la proposta di Variante Parziale n°1 al PRGC vigente del Comune di Odalengo Grande.

Copia del presente viene trasmessa al Responsabile del Procedimento del Comune di Odalengo Grande, per gli adempimenti di conseguenza.

L'ORGANO TECNICO COMUNALE
f.to OLIVERO Ing. Fabio